



# COMUNE DI TARANTASCA

C.A.P. 12020 - PROVINCIA DI CUNEO - Tel. 0171.931921 - Fax 0171.931676

E-mail: tarantasca@ruparpiemonte.it

## Ordinanza n. 17 del 28.07.2011

**OGGETTO: Sospensione della circolazione e divieto di sosta Via IV Novembre**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta verbale in data odierna, da parte del Servizio Polizia Municipale, con la quale viene prospettata la necessità di:

- sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli sulla strada: **Via IV Novembre**

per il seguente periodo: dalle ore 12.00 del giorno 19.08.2011

alle ore 24.00 del giorno 23.08.2011

in quanto si svolgerà la festa patronale con allestimento di Luna Park;

**Visti** gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**Visto** il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

**Visto** il D. Lgs 267/2000;

### ORDINA

- 1) **dalle ore 12.00 del giorno 19.08.2011**  
**alle ore 24.00 del giorno 23.08.2011**

la circolazione dei veicoli è sospesa e la sosta è vietata sulla Via IV Novembre

2) A richiesta degli interessati, l'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del codice della strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, le seguenti deroghe o permessi: **accesso passi carrai residenti e addetti alla manifestazione** subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

3) L'addetto dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato dell'apposizione dell'ideonea segnaletica temporanea necessaria;

4) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

5) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

6) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

7) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

8) A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

9) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

*Dalla Residenza comunale, li 28.07.2011*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MONDINO Dott. Dario

